

SENTENZA N° 377/14

N° 815/14 RP
N° 3952/14 cer

R.G. N. 515/2009



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - dott. Rocco PAVESE | presidente |
| - dott. Cataldo Carmine COLLAZZO | consigliere |
| - dott.ssa Graziella FENZA | consigliere relatrice |
- ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile n. 515/2009, avente ad oggetto: occupazione acquisitiva, vertente tra:

- PIZZAROTTI & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aranco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Potenza dell'avv. Pierluigi Lapolla, giusta delega in atti

- appellante/appellante in riassunzione -

contro

- DE ROSA MARIA GIUSEPPINA, DE ROSA LUCIO, DE ROSA LIA, DE ROSA ARMANDO, DE ROSA FRANCESCO, DE ROSA ELENA, (quali eredi di DE ROSA ROBERTO, nonché di SINICROPI AMALIA)
- SINICROPI BIANCA MARIA, SINICROPI MARCELLA (in proprio e quali eredi di SINICROPI MARIA),

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tutti rappresentati e difesi, prima dell'interruzione del giudizio per la morte di Sinicropi Amalia, dagli avv.ti Antonia Martoccia e Sergio Manfredonia, ed elettivamente domiciliati nello studio della prima in Potenza, giusta delega in atti; non più costituiti, in esito alla riassunzione

- appellati/appellati in riassunzione contumaci -

- DE ROSA ALFREDO, DE ROSA ANITA (quali eredi di DE ROSA ROBERTO, nonché di SINICROPI AMALIA)

- appellati in riassunzione, contumaci -

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIP. PROTEZIONE CIVILE,
in persona dei ministri legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ed ivi elettivamente domiciliati

- appellati/appellati in riassunzione -

Conclusioni: come precisate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Pizzarotti, convenuta nel giudizio di primo grado nella sua veste di capofila del Raggruppamento temporaneo d'impresa omonimo, insieme ai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Protezione Civile, ha proposto gravame davanti a questa Corte per ottenere la riforma della sentenza n. 1083/08 resa dalla sezione stralcio del Tribunale di Potenza, G.O.A. avv. Di Genio, depositata in data 19.11.2008 e non notificata.
2. Il giudizio di prime ha avuto ad oggetto le domande (proposte in due giudizi poi riuniti) del sig. De Rosa Roberto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale delle congiunte Sinicropi Amalia, Sinicropi Maria, Sinicropi Marcella e Sinicropi Bianca Maria, volta ad ottenere il ristoro dei danni conseguenti all'occupazione illegittima del terreno di loro proprietà, oltre alle indennità



per il precedente periodo d'occupazione legittima, coperto da decreti d'occupazione d'urgenza (cui alla scadenza non aveva mai fatto seguito rituale decreto d'esproprio); il tutto, in occasione della costruzione di una strada di collegamento tra l'area industriale Valle di Vitalba e la SS. 401 Ofantina, nell'ambito degli interventi ex L. 219/1981 e ss.mm.ii.

- All'esito, il giudice di prime cure, previamente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha parzialmente accolto la domanda nei confronti della sola capofila Pizzarotti, ritenendo al contempo fondata l'eccezione sollevata dalla controparte pubblica (difetto di legittimazione passiva, e/o di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto).
 - Più in dettaglio, il giudice: - ha ritenuto il difetto di legittimazione del Dipartimento della Protezione civile (nonché del Ministero dello Sviluppo, già Ministero dell'Industria) in virtù del rapporto concessorio intercorso tra P.A. concedente e A.T.I. concessionaria, in particolare guardando alle clausole contrattuali di cui agli artt. 6 e 8; - poi, per ciò che concerne il *quantum*, il giudicante ha fatto proprie le risultanze dell'espletata C.T.U., così come da ultimo integrata e rettificata in seguito alle osservazioni di parte convenuta Pizzarotti s.p.a..
 - Ha così condannato quest'ultima al pagamento della somma complessiva di €. 38.882,78, *"sia per il risarcimento danno sia per indennità da occupazione temporanea legittima (come da specifica del 28.6.2004 di cui al secondo supplemento della ctu in atti) oltre gli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 19.5.1995 fino al dì dell'effettivo soddisfo"*; ed oltre alle spese di lite in favore di parte attrice; non ha invece pronunciato sulle spese, quanto alle controparti pubbliche, sicché le stesse devono intendersi integralmente compensate, sia nei rapporti con le parti attrici che con l'altra convenuta.
3. L'appellante società ha affidato le sue doglianze a quattro motivi, così enucleabili (anche se il secondo ed il terzo sono condensati in un unico paragrafo, cfr. pagg. 6 e seguenti atto d'appello):
- 1) mancata pronuncia di inammissibilità della domanda; 2) mancato rigetto della domanda per assoluta infondatezza (nonché: violazione della normativa vigente e travisamento di fatto, omessa valutazione della prova e vizi motivazionali), in subordine rideterminazione del periodo di occupazione legittima; 3) violazione e falsa applicazione dei criteri in materia di indennità espropriativa; 4) errata pronuncia sul difetto di legittimazione passiva
- Ha così concluso: - per l'annullamento e/o la riforma della sentenza di primo grado, *"ed ogni connessa ordinanza istruttoria da cui risultino disattese le istanze sollecitate dalla odierna"*



appellante, previa ammissione di nuova C.T.U. "al fine di accertare l'iter espropriativo in tutta la sua completezza";- comunque, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza, "nella parte in cui è illegittimamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla P.A. intimata".

4. Si è costituita ed ha resistito innanzi tutto la difesa erariale, premettendo che l'occupazione era stata disposta ai sensi dell'art. 32 della L. 219/1981, che le competenze erano state affidate all'Ufficio Speciale all'uopo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (successivamente, dipartimento Protezione civile), che la concessione intercorsa con la Pizzarotti prevedeva l'attribuzione a quest'ultima di tutti i poteri e le facoltà, compreso quelli relativi alle procedure espropriative ed alla corresponsione delle relative indennità; nel merito, si è limitata ad una generica proposizione di condivisione delle difese dell'appellante. Ha così concluso per il rigetto dell'appello, nella parte in cui censura la carenza di legittimazione della parte pubblica; con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
5. Per ciò che concerne le controparti private, si sono costituiti in appello, quali figli ed aventi causa di De Rosa Roberto, attore in primo grado: De Rosa Maria Giuseppina, Lucio, Lia, Armando; Francesco; Elena, nonché Sinicropi Bianca Maria e Marcella (queste ultime, già parti del giudizio di prime cure), tutti con gli avv.ti Martoccia e Manfredonia; sono rimaste contumaci le altre due sorelle Sinicropi; poi, in seguito alla morte di Amalia, sono stati vocati in giudizio anche i successori non ancora presenti in questo giudizio (De Rosa Alfredo e Anita); mentre per ciò che concerne i successori di Maria, anch'essa nelle more deceduta, eredi risultano essere le sorelle Sinicropi Bianca Maria e Marcella (già costituite in proprio, come già visto), e nei cui confronti l'appellante in riassunzione ha comunque notificato nella loro doppia veste (*cf.* fascicolo di parte Pizzarotti).
 - 5.1. Gli appellati hanno dedotto preliminarmente in ordine ad un'asserita nullità di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c. *nella sua odierna e vigente formulazione* (*cf.* comparsa costituzione e risposta De Rosa-Sinicropi).
 - 5.2. Nel merito, hanno allegato di genericità il primo motivo, e di inammissibilità/infondatezza gli altri; sul *quantum*, hanno confutato l'avverso motivo deducendo in ordine alla presunta sottovalutazione di alcuni elementi, da parte del C.T.U.: precisando tuttavia (ed opportunamente) di non aver intenzione di proporre appello incidentale; quanto infine al motivo d'appello vertente

sulla legittimazione della controparte pubblica, hanno dichiarato di rimettersi *alla Giustizia*, aggiungendo (genericamente) di voler in via subordinata *ribadire* la domanda anche nei confronti di quest'ultima, *per evitare ogni possibile decadenza di cui all'art. 346 c.p.c.*

6. Facendo seguito all'ordinanza giudiziale del 13.11.2012 – che ha disposto l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c, preso atto della morte della già contumace Sinicropi Amalia, evento quest'ultimo documentato dalla controparte appellante – la difesa della Pizzarotti s.p.a. ha depositato tempestivo atto di riassunzione, integrando il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi; si è costituita in riassunzione la sola difesa erariale, mentre gli eredi De Rosa e Sinicropi già costituiti non sono più comparsi; non si sono costituiti neppure gli ultimi due eredi di Sinicropi Amalia (De Rosa Anita e De Rosa Alfredo) che, in quanto eredi anche di De Rosa Roberto, avrebbero dovuto già da tempo esser notiziati dell'appello in corso, del che non v'è traccia, in atti.
7. Le conclusioni sono state precisate davanti all'istruttore all'udienza del 2.10.2013; in quella sede, l'appellante Pizzarotti ha proposto una questione preliminare in rito, chiedendo la declaratoria di revoca e/o annullamento dell'ordinanza d'interruzione del novembre 2012, questione che ha meglio precisato in comparsa conclusionale (*cf.* pag. 4: *"giammai avrebbe dovuto disporsi l'interruzione del processo ex art. 300, poiché la previsione di cui all'art. 300, comma 4, cpc non risulta applicabile ratione temporis al presente giudizio"*); indi la causa è passata in discussione davanti al collegio, ed introitata in decisione, all'udienza del 27.5.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di tutte le parti private appellate: infatti, anche quelle già costituite in questo grado non sono più comparse, dopo aver ricevuto l'atto di riassunzione del giudizio interrotto, ritualmente notificato dall'appellante a tutti gli eredi Sinicropi-De Rosa; e, come già detto, non si sono costituiti neppure De Rosa Alfredo e De Rosa Anita, individuati e vocati da ultimo in giudizio quali eredi di Sinicropi Amalia, in esito alla riassunzione medesima.
- 1.1. L'interruzione del giudizio e la successiva riassunzione hanno posto rimedio anche al difetto di contraddittorio iniziale verificatosi in questo grado (e di cui però nessuno fino a quel momento

①

M

si era doluto), dovuto al fatto che gli eredi di De Rosa Roberto erano otto (*cf.* dichiarazione sostitutiva di atto notorio a fascicolo di parte appellata Sinicropi-De Rosa), ma di essi avevano resistito in giudizio solo sei, senza che del giudizio fosse stata data notizia agli altri due (almeno, ciò non risulta documentato).

1.2. Ciò è avvenuto perché l'appellante, non al corrente della morte del predetto De Rosa, aveva notificato il gravame al suo procuratore costituito in primo grado. L'ing. Roberto De Rosa, parte originaria del giudizio di primo grado, era il figlio di Sinicropi Amalia; per cui, al momento della riassunzione seguita alla morte di quest'ultima, con vocazione in giudizio anche degli altri due nipoti (De Rosa Alfredo ed Anita), figli di Roberto, il contraddittorio può considerarsi integro.

2. Ancora preliminarmente, va sinteticamente esaminata l'eccezione da ultimo proposta dalla difesa di parte appellante, ed afferente la dichiarazione d'interruzione del giudizio erroneamente resa dall'istruttore dell'epoca. L'argomento proposto dalla parte è astrattamente corretto (l'art. 300 c.p.c. è stato modificato con la L. 69/2009, che ha introdotto la possibilità che a documentare l'evento interruttivo sia anche la controparte, in caso di parte contumace, e questa norma si applica solo ad i giudizi instaurati successivamente alla riforma); ma il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che la stessa parte precisa d'aver tempestivamente e ritualmente ottemperato all'ordinanza medesima, integrando il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi; la questione risulta in ogni caso tardivamente posta, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 157 c.p.c., ove pure ritenuta configurabile un'ipotesi di nullità.

3. Sempre in via preliminare, va osservato:

- 1) Non è stata impugnata la statuizione affermativa della giurisdizione dell'A.G.O.
- 2) Né in primo grado né in questa sede sono state poste questioni di competenza.
- 3) Il *quantum* liquidato in sentenza comprende: a) il risarcimento del danno per la perdita del bene, che è stato da ultimo (ossia, col secondo supplemento di C.T.U.) calcolato sulla base del valore venale dei suoli al 19.5.1995, data di scadenza dell'ultima proroga dell'occupazione legittima in corso: su tale data di riferimento non sono stati proposti motivi di doglianza; in particolare, la data effettiva d'irreversibile trasformazione non è stata oggetto d'indagine, in corso di causa, e di ciò nessuno s'è doluto; b) comprende inoltre il ristoro, di carattere indennitario, relativo al pregresso periodo d'occupazione legittima, dal primo decreto d'occupazione all'ultima proroga presa in considerazione, calcolato col metodo degli interessi

α



legali sul valore venale, in mancanza di un'indennità d'espropriazione da tenere a base e su cui calcolare il dodicesimo, ai sensi dell'art. 20 della L. 865/1971 *ratione temporis* applicabile (cfr. pag. 6 secondo supplemento di C.T.U.); anche l'utilizzo di questo criterio non è stato oggetto di censura. c) Su entrambe le voci il giudice ha liquidato interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dal 19.5.1995, ed anche tale statuizione non è stata oggetto d'impugnazione.

4) La condanna alle spese a carico della Pizzarotti s.p.a. e la mancata statuizione nei confronti della parte pubblica non sono state oggetto di specifiche doglianze: per tale non potendosi intendere la proposizione generica della difesa erariale, "*spese dei due gradi di giudizio vinte*"; mentre la società soccombente al capo delle spese non ha fatto proprio cenno, né nei motivi né in conclusioni.

Trattasi pertanto di questioni tutte ormai coperte dal giudicato.

4. E' poi opportuno per completezza precisare che la capofila Pizzarotti, sia in primo grado sia in questo odierno, non ha sollevato questioni in ordine ad eventuale corresponsabilità, nella vicenda, di altre imprese partecipanti all'A.T.I.
5. Non necessitando ulteriori attività istruttorie, tantomeno nuovi accertamenti tecnici (il materiale in atti è più che soddisfacente, ai fini della decisione), ed essendo platealmente infondata l'eccezione in ordine alla presunta nullità dell'appello per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 (che peraltro è presente, ovviamente nel testo *ratione temporis* applicabile alla controversia, cfr. pagg. 9 e 10 atto d'appello) può così passarsi ad esaminare i motivi di gravame.
6. Col suo primo motivo, l'appellante ha dedotto in questi termini: il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, poiché proposta in pendenza d'occupazione legittima, circostanza questa riconosciuta anche in sede di consulenza tecnica, sulla base dei decreti di proroga presi in considerazione dal C.T.U.; la controparte privata ha ribattuto a questa tesi, sostenendo che, a tutto concedere, *la condizione della domanda* (illegittimità dell'occupazione) sussisteva al momento della decisione, e che ciò è più che sufficiente.

Il motivo è infondato.

6.1. Infatti, la richiesta attorea, di carattere risarcitorio, è stata espressamente proposta sull'assunto dell'illegittimità dell'occupazione. In corso di causa è stato invero accertato che al tempo della domanda l'occupazione era da considerarsi ancora legittima, in virtù dei decreti di proroga tempestivamente adottati; mentre non lo era più al tempo della decisione, attesa la

scadenza dell'ultima proroga tempestivamente adottata e la mancata emissione del provvedimento ablatorio; sul punto la giurisprudenza si è espressa più volte, e sempre conformemente; cfr., solo da ultimo, Cass. sez. I, n. 17992/2014: *"Nel giudizio di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, la perdita del diritto di proprietà, determinato dalla realizzazione dell'opera pubblica non seguita dalla tempestiva emissione del decreto di espropriazione, costituisce una condizione dell'azione, che può sopravvenire anche in corso di causa"*, nonché, in termini pressoché analoghi, si veda anche Cass. sez. I, n. 15082/2003.

6.2. Va poi chiarito che tra le parti non v'è mai stato contrasto, sull'illegittimità dell'occupazione al tempo della decisione (per essere ormai scaduti tutti i termini, anche per effetto delle proroghe, e realizzata l'opera, senza che fosse emanato il decreto d'esproprio): la stessa Pizzarotti s.p.a. ha invocato infatti, come ultimo decreto di proroga, il n. 251 del 17.12.1999: che, emesso su sollecitazione del concessionario (cfr. documento in atti, fascicolo di parte appellante) prorogava i termini di compimento delle procedure al 18.4.2000 (data questa senz'altro anteriore al momento della decisione).

7. Col suo secondo motivo, l'appellante ritorna ancora sulla questione "legittimità dell'occupazione", lamentando stavolta il mancato rigetto per infondatezza della domanda: secondo l'assunto di parte, il Tribunale non avrebbe *"doverosamente riepilogato la vicenda processuale"*; in particolare, il giudicante avrebbe errato nel non ritenere legittima l'occupazione *"anche in data successiva al 19/5/1995, in ragione delle ulteriori proroghe succedutesi e non considerate, dovendo invece tener conto di tutti i decreti (anche successivi al 1995) e, in particolare, dei DD.MM. n. 358/97 e n. 251/99 di ulteriore proroga dei termini di esproprio"*. In subordine, rispetto al rigetto, il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno accertare *"un ben diverso e più lungo periodo di legittima occupazione di urgenza"*.

Il motivo si palesa inammissibile, sotto più profili.

7.1. Innanzi tutto, la parte reitera e confonde "improcedibilità" della domanda (oggetto del primo motivo) ed "infondatezza": circostanza quest'ultima che non ha alcuna attinenza con la durata, più o meno lunga, del periodo d'occupazione legittima (comunque scaduto).

7.2. Inoltre, la parte si limita a riproporre, genericamente, dati già disattesi dalle risultanze peritali e dal giudice di primo grado, me non prende minimamente posizione sulla circostanza che le invocate ultime "proroghe" sarebbero in realtà intervenute a termini già scaduti, come ricostruito

nell'elaborato peritale (cfr. pag. 5: "... la terza legge di proroga, del 20.3.1991, ha differito la scadenza del periodo legittimo al 22.5.1994... volendo considerare la validità del Decreto del Ministero dell'Industria n° 55 del 7.03.1994, si rileva che questo prorogava il termine fino al 19.05.1995. ... Nessuna efficacia possono avere avuto, nel caso in esame, i successivi Decreti del Ministero dell'Industria, n° 122 del 19.06.1996 e n°358 del 17.07.1997, perché emessi quando il termine dell'occupazione legittima era già scaduto il 19.05.1995 e, quindi, detta occupazione non era più in corso. La tesi sostenuta dal consulente, e che la parte non ha specificamente confutato, trova riscontro, tra l'altro, in un numerose pronunce del giudice di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. sez. I, n. 4201/1996); altra questione è invece quella delle proroghe disposte *ex lege*, che qui però non viene in rilievo, poiché l'ultima legge di proroga è la n. 158 del 20.5.1991.

7.3. Da ultimo, ma non per importanza, va detto che la parte non ha più interesse a dolersi della durata più o meno lunga del periodo d'occupazione, anche rispetto al subordinato profilo del calcolo delle voci risarcibili/indennizzabili, avendo prestato acquiescenza alla statuizione sulla data presa a base per il calcolo del risarcimento del danno da perdita del bene, fissata dalla sentenza al 19.5.1995, e non oggetto di censura.

8. Col terzo, la difesa Pizzarotti si duole invece dell'incongruità del metodo di stima seguito dal C.T.U., per non aver seguito i criteri del proprio consulente di parte, basati sui valori agricoli medi ex art. 16 L. 865/1971; inoltre, censura il fatto che su tali precisi rilievi tecnici il giudice di primo grado abbia ommesso ogni motivazione.

8.1. Sebbene sia corretta quest'ultima osservazione (il giudice di primo grado ha disatteso la c.t.p. in atti con una stringatissima motivazione di *non attendibilità e confacenza*, cfr. pag. 3 sentenza di primo grado) il motivo è ugualmente infondato.

8.2. Infatti, il criterio invocato (quello del valore agricolo medio, o V.A.M.) è stato oggetto di declaratoria d'incostituzionalità (sentenza n. 181/2011): pertanto l'utilizzo del criterio generale del valore venale pieno è più che legittimo: anche nel caso in esame, poiché le pronunce d'illegittimità costituzionale trovano applicazione pure ai rapporti sorti in precedenza, ma non ancora definitivamente esauriti (cfr., e proprio in *subiecta materia*, Cass. SS.UU. n. 17868/2013 e Cass. sez. I, n. 21386/2011, Rv. 619853).

Q



9. Col quarto motivo, l'appellante si duole della pronuncia in ordine alla posizione della P.A., ritenuta dal giudicante carente di legittimazione passiva, sulla base della concessione intercorsa tra quest'ultima e la Pizzarotti s.p.a. nella sua veste di capogruppo; secondo la parte, quella concessione non esonerava la P.A. dalla *"doverosa emanazione degli atti propri del procedimento espropriativo rientranti nella sua specifica attribuzione... in ragione dell'esercizio di poteri autoritativi giammai delegabili (né comunque delegati) alla Concessionaria"*; mentre improprio sarebbe il richiamo alle norme della concessione, *"che disciplinano altri e diversi rapporti"* (non meglio specificati).

Il motivo supera appena la soglia dell'ammissibilità, ma è infondato.

9.1. La convenzione cui si fa riferimento ha ad oggetto la *"Concessione della realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219"* stipulata in forma pubblica amministrativa in data 15.9.1982, tra concedente P.A. e concessionario Raggruppamento temporaneo di imprese, nella persona del legale rappresentante dott. Paolo Pizzarotti dell'impresa capofila Pizzarotti & C. s.p.a. Con la convenzione in esame, ai sensi degli artt. 2 e ss., veniva affidata l'integrale attività di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola, con ampie facoltà di integrazioni, sostituzioni, riduzioni del programma, pure in riferimento all'individuazione di eventuali opere addizionali, anche esterne o soltanto connesse all'intervento oggetto di convenzione (cfr. art. 30). Particolare rilievo assume poi l'art. 8 della concessione (confermata dalla successiva convenzione integrativa, sottoscritta in data 21.7.1983): *"... Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi: a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza; b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 2919, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente..."*.

9.2. Dunque, già la convenzione stipulata richiamava espressamente il titolo VIII della L. 219/1981: ossia, lo schema pubblicistico che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 6769/2009) configura un'ipotesi di c.d. "concessione traslativa": in virtù della quale il Concessionario assume una responsabilità esclusiva, e diviene così unico soggetto "legittimato

Q

M

passivo", sia in relazione al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, sia in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali (cfr. parte finale in massima della sentenza appena citata, Rv. 607788).

9.3. Per giurisprudenza costante, per aversi "concessione traslativa" non basta la previsione contrattuale, occorre bensì anche una norma di copertura: che nel caso delle ricostruzioni *post sisma* del 1980 è data dal titolo VIII della L. 219/1981, e ss.mm.ii. La S.C. aveva implicitamente richiamato questa particolare figura giuridica, quando ha precisato che, nel caso di realizzazione di opere pubbliche cui collaborino amministrazioni e soggetti delegati, l'obbligazione risarcitoria ha di norma natura solidale, *"fatta salva l'ipotesi in cui la solidarietà sia esclusa per espressa, eccezionale previsione normativa, come avviene nel caso di realizzazione dei programmi di ricostruzione post-terremoto di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219..."*.

9.4. La L. n. 219/1981, in origine, prevedeva tale disciplina derogatoria (condensata in un titolo apposito, l'ottavo) solo per le ricostruzioni relative alla città di Napoli; successivamente, col D.L. 27.2.1982, n. 57 (convertito in L. 187/1982), il legislatore ha esteso le modalità di cui al titolo VIII della L. 219/1981 anche all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge medesima (quale anche quelli della controversia in esame).

9.5. E' appena il caso di precisare che il D.L. 57/1982 è antecedente alla convenzione di concessione, ed è ivi (nonché in quella integrativa) ben richiamato *per relationem*, ossia in riferimento proprio al titolo VIII della L. 219/1981 (come da clausola n. 8, già riprodotta al precedente punto 9.1.); è poi espressamente richiamato negli atti successivi facenti parte integrante delle richiamate convenzioni (cfr., in particolare, decreto del 16.5.1984, fascicolo Advocatura).

9.6. Vertendosi in una casistica di concessione traslativa, correttamente la P.A. è stata ritenuta carente di "legittimazione passiva", rispetto al privato proprietario.

10. La sentenza di primo grado va perciò confermata, previa attualizzazione dell'importo liquidato: ne segue la condanna della Pizzarotti s.p.a. al pagamento del capitale di € 38.882,78 oltre interessi legali -sulla somma rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT FOI- dal 19.5.1995 alla data della presente sentenza, per un totale di € 87.583,92, ed ulteriori interessi legali, sul solo capitale rivalutato (pari a € 57.313,22), da tale ultima data sino al soddisfo.

11. La condanna alle spese del giudizio d'appello deve seguire la regola generale della soccombenza.

L'appellante è pertanto tenuto a rifondere la difesa erariale per un totale tabellare di €. 9.515,00 (oltre accessori come per legge), mentre per ciò che concerne gli eredi De Rosa-Sinicropi costituiti fino all'evento interruttivo e contumaci in esito alla riassunzione, la fase decisionale va esclusa; il che comporta un totale tabellare liquidato in €. 6.210,00 (oltre accessori come per legge).

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto per la riforma della sentenza n. 1083/08 emessa dalla sezione stralcio del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:

- Potenza, 7.10.2014

Il Presidente
dr Rocco Pavese

UFFICIO DI PUNIZIONE
CANCELLIERE
29/10/14
MURCO COLICCIANO